



CITTA' DI SESTO CALENDE

REGOLAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Adottato con D.C.C. n. 95 del 21.12.1998
Modificato con D.C.C. n. 7 del 23.02.1999
Modificato con D.C.C. n. 12 del 31.03.2015

ART. 1

AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del d.lgs 10.12.1997 n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade ed aree pubbliche, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico o di spazi pubblici che li sottragga all'uso generale della collettività.

ART. 2

DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE

Le occupazioni sono permanenti o temporanee: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi pubblici, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda scritta dell'interessato.

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dalle prescrizioni dell'atto di concessione e quelle che si protraggano oltre il termine concesso.

In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione delle violazioni riscontrate, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo o dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi. Trascorso il termine il Comune procede d'ufficio con addebito agli occupanti delle spese relative.

Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, ferma restando l'applicazione delle sanzioni.

ART. 3 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi o aree di cui all'art. 1 comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente apposita domanda scritta diretta ad ottenere il rilascio della relativa concessione.

La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione, deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o ditta individuale le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso.
- b) nel caso di altro soggetto, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora posseduta), nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore.
- c) l'ubicazione e l'identificazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare.
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare.
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria dell'occupazione stessa.
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che eventualmente si intende eseguire.

ART. 4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Il rilascio della concessione - nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - compete all'Area Servizi Generali.

Sulla domanda può essere acquisito il parere dell'Ufficio Polizia Locale per quanto concerne gli aspetti viabilistici, nonché il parere dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Ai fini della quantificazione del canone dovuto, la domanda è trasmessa all'ufficio ragioneria.

L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione, di cui all'art. 3.
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione.
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione consentita nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione.
- d) l'importo del canone da corrispondere e l'importo della eventuale cauzione.
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Il termine massimo di conclusione del procedimento è stabilito in 15 (quindici) giorni.

ART. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché quelle specifiche indicate nell'atto di concessione.

In particolare:

- a) deve versare il canone alle scadenze previste.
- b) deve costituire idonea cauzione, che sarà richiesta nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico - per le modalità con le quali viene realizzata - sia tale da comportare potenziali danni allo spazio occupato; l'ammontare della cauzione sarà determinato in relazione alla gravità del danno potenziale.
- c) non deve alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che non ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.
- d) deve effettuare l'occupazione in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei veicoli o dei pedoni.
- e) deve mantenere costantemente pulita l'area occupata.
- f) deve esibire su richiesta degli agenti della polizia municipale l'atto che legittima l'occupazione.
- h) deve sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione, la quale non può essere trasferita a terzi.

ART. 6 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito o della relativa cauzione, nei termini previsti.
- b) l'uso del suolo o dello spazio pubblico improprio o comunque diverso da quello indicato nell'atto di concessione.

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario.
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 7
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

La modifica, la sospensione e la revoca della concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, salvo che il provvedimento sia imputabile a colpa del concessionario nell'esercizio dell'occupazione.

ART. 8
RINNOVO DELLA CONCESSIONE

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. A tal fine il concessionario deve inoltrare domanda almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo richiesto.

Le concessioni per occupazioni temporanee possono essere prorogate. A tal fine il concessionario deve inoltrare, di norma almeno 5 giorni prima della scadenza della concessione in atto, apposita domanda contenente i motivi della richiesta e la durata della proroga.

ART. 9
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Le occupazioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche possono essere concesse solo a chi sia in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

ART. 10
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

Le tariffe del canone sono definite tenendo conto degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade.
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari.
- c) durata dell'occupazione.
- d) valore economico dell'area in relazione: al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico; ai costi sostenuti dal Comune per la qualificazione dell'area stessa; ai benefici ritraibili dall'attività dal titolare della concessione.

Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe dei servizi comunali ai sensi l'art. 42 comma 2 lettera f) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs 18.08.2000 n. 267.

Qualora, nell'ambito della esecuzione di lavori di riqualificazione urbana, il Comune realizzi opere che possano essere specificamente usufruite per attività commerciali private, in sede di rilascio della relativa concessione per l'occupazione del suolo si determina - in

aggiunta al normale canone - una congrua somma aggiuntiva da pagare per l'utilizzo di tali strutture.

ART. 11 CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, indicate nella planimetria allegata al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate di differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria tariffaria più elevata.

Limitatamente alle occupazioni realizzate mediante tavolini da parte di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, è definita una zona centrale a tariffa maggiorata (tale zona è evidenziata in colore rosa sulla planimetria allegata).

Limitatamente alle occupazioni dei posteggi del mercato settimanale, non si applica la suddivisione di cui ai commi precedenti, e le tariffe di riferimento sono quelle di cui alla categoria 1[^].

ART. 12 DURATA DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno ovvero per frazione oraria.

ART. 13 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono inizialmente assoggettate ad un canone determinato moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze esistenti sul territorio comunale per la tariffa unitaria di euro 0,65, con un minimo di canone annuo per ciascuna azienda erogatrice di euro 516,46.

Tale disciplina resta in vigore nei primi due anni di applicazione del canone. A decorrere dal terzo anno, la tariffa applicabile per le occupazioni di cui al comma 1 sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50 per cento. Le occupazioni

con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 14 SOGGETTO PASSIVO

Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Nel caso di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ART. 15 ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, e quelle che comunque non si protraggono per più di 60 minuti.
- b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- c) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie.
- d) le occupazioni del suolo realizzate con passi ed accessi carrabili.
- e) le occupazioni del soprassuolo con balconi, verande, tende sporgenti, insegne pubblicitarie a bandiera ed altri mezzi pubblicitari non poggianti al suolo.

Coloro che intendono realizzare occupazioni esenti dal canone sono tenuti comunque a presentare domanda qualora l'occupazione stessa presenti aspetti di rilievo viabilistico o edilizio o urbanistico.

ART. 16 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il versamento del canone va effettuato sul conto corrente postale n° 10140218 del Comune. In alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario (IBAN ed estremi del conto corrente bancario sono reperibili sul sito istituzionale e presso gli uffici comunali) o tramite POS.

ART. 17
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere corrisposto in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, di norma all'atto del rilascio della concessione, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione stessa.

Il pagamento può essere effettuato con le modalità previste dall'art 16.

In caso di concessioni con carattere ricorrente, il versamento va effettuato di norma in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

ART. 18
RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639.

In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto del funzionario responsabile, e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

ART. 19
SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone dovuto e non superiore al doppio del canone stesso.

La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario, sulla base di un verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale.

Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio degli stessi, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 18 del presente regolamento.

ART. 20
ENTRATA IN VIGORE

L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.